

COPIA

DELIBERAZIONE N. 80

del 26/11/2013



COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria - Seduta pubblica in prima convocazione.

OGGETTO:

ASSIMILAZIONE IMU ANNO 2013 - MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELIBERA N. 52 DEL 19 DICEMBRE 2012

L'anno duemilatredici, addì ventisei del mese di Novembre alle ore 21:00 nella sala delle adunanze consiliari.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

PARON BARBARA	Sindaco	Presente
TAGLIANI FLAVIO	Consigliere	Presente
SCIANNACA MARIO	Consigliere	Presente
MASSARI GIULIA	Consigliere	Presente
LODI ALESSANDRA	Consigliere	Presente
BERGAMINI CESARE	Consigliere	Presente
GIORGIO ANDREA	Consigliere	Presente
STANCARI ELISA	Consigliere	Assente
BERSELLI ALESSANDRO	Consigliere	Presente
RAHO ANTONIO	Consigliere	Presente
FORTINI MARCELLO	Consigliere	Presente
ZANELLA MAURO	Consigliere	Presente
GARDENGHI UMBERTO	Consigliere	Presente

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. .

Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: ASSIMILAZIONE IMU ANNO 2013. MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELIBERA N. 52 DEL 19 DICEMBRE 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- gli articoli 7, 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, in materia di Imposta Municipale Propria;
- l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modifiche, con il quale è stata anticipata l'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;
- l'art. 13, c. 13, del richiamato D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove si stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU;
- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Ritenuto pertanto attribuire alla presente deliberazione natura regolamentare ai sensi dell'articolo sopracitato;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 19 dicembre 2012 con cui sono state approvate le aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l'anno 2013;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 19/12/2012 con cui è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria;

Visto l'art. 2-bis del D.L. n.102 del 31/08/2013, convertito in legge n. 124 del 28/10/2013 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 254 del 29-10-2013, secondo cui i comuni possono equiparare all'abitazione principale, limitatamente alla seconda rata dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2013, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/ 8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale;

Precisato che:

- per abitazione principale ai fini IMU s'intende l' immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e ed il suo nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica (art. 13, c. 2 DL. 201/2011);
- per pertinenza ai fini IMU si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

Considerato che l'art. 2 bis del D.L. 102 del 31/08/2013, di conversione nella legge 124 del 28.10.2013 stabilisce che i Comuni possono definire i criteri e le modalità per l'applicazione dell'agevolazione di cui sopra ivi compreso il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio;

Visto l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che il comma 381, dell'art. 1, della L. 228/2012, modificato con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, ha previsto che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali è il 30 settembre 2013 ed il D.L. 102 del 31/08/2013 che differisce tale termine ulteriormente al 30/11/2013;

Considerato che, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10 del D.L. 35 dell'8 aprile 2013, convertito in Legge n. 64 del 6 giugno 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria, a decorrere dall'anno di imposta 2013, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Visto altresì il D.L. 102 del 31/08/2013 che statuisce che per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Visto che l'art. 2 bis al comma 2 del D.L. 102/2013 stabilisce che, al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano il ristoro dell'ulteriore minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dall'applicazione del comma 1, del D.L. 102/2013, e' attribuito ai comuni medesimi un contributo, nella misura massima complessiva di 18,5 milioni di euro per l'anno 2013, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 102 del 31/8/2013 convertito nella legge 124 del 28.10.13;

Ritenuto opportuno introdurre l'agevolazione di cui all'art. 2 bis del D.L. 102/2013 equiparando all'abitazione principale, limitatamente alla seconda rata dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2013, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/ 8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal

medesimo soggetto passivo d'imposta l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Ritenuto di subordinare la spettanza dell'agevolazione all'applicazione dell'indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E.) non superiore ad euro 15.000,00, così come previsto nei lavori preparatori della legge di stabilità per l'anno 2014 per il nucleo familiare del comodatario;
Ritenuto di stabilire che per l'applicazione dell'agevolazione, pena l'esclusione dalla stessa, si dovranno seguire le seguenti modalità:

- i contribuenti interessati dovranno presentare, direttamente al Servizio Tributi oppure con raccomandata o posta certificata al Comune, entro il 31 del mese di Gennaio 2014 richiesta mediante apposita autocertificazione nella quale si deve dichiarare:
 1. nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita e codice fiscale del soggetto passivo di imposta, percentuale di possesso ed identificativi dell'immobile e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parente in linea retta di primo grado che la utilizza come abitazione principale;
 2. nominativo, codice fiscale e grado di parentela del soggetto a cui il soggetto passivo d'imposta concede in uso gratuito l'immobile e relative pertinenze;
 3. Valore ISEE riferito al nucleo familiare del comodatario che utilizza l'unità abitativa e relative pertinenze, relativamente ai redditi dell'anno 2012, in corso di validità, utile al fine di ottenere l'assimilazione all'abitazione principale;
 4. firma del comodante e del comodatario.
- Il termine di presentazione dell'istanza è perentorio, pena la decadenza dal beneficio per l'anno 2013;
- i contribuenti in possesso dei requisiti potranno, al momento del pagamento dell'ultima rata dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013, già tenere conto della beneficio richiesto;
- le autocertificazioni verranno esaminate dagli uffici competenti dell'Amministrazione Comunale che, in caso di dichiarazioni infedeli, applicheranno le sanzioni previste dalla legge;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Acquisito il parere dell'organo di revisione in data 18/7/2013, così come previsto dall'art. 239 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal n. 1 della lettera o) del comma 1 dell'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti favorevoli n. 12 e contrari n. 1 (consigliere Gardenghi) espressi nelle forme di legge dai 13 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2013 le aliquote e detrazioni IMU già in vigore nell'anno 2012 (atto C.C. n. 31 del 23/10/2012) e come deliberato dal Consiglio Comunale il 19/12/2012,

con atto n. 54, ma tenendo conto ed applicandovi tutte le modifiche apportate dalla recente normativa in materia (D.L. 35/2013; D.L.54/2013; D.L. 102/2013; relative leggi di conversione e legge di stabilità);

2. di integrare l'articolo 3 del Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria con il seguente comma:

2) di equiparare all'abitazione principale, limitatamente alla seconda rata dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2013, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/ 8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo d'imposta l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

3. di stabilire che per l'applicazione dell'agevolazione si dovranno seguire i seguenti criteri e modalità:

- Valore I.S.E.E. non superiore ad Euro 15.000,00 per il nucleo familiare del comodatario;
- Presentazione da parte del contribuente (soggetto passivo) e comodatario di direttamente oppure con raccomandata o posta certificata al Servizio Tributi del Comune, entro 31 del mese di Gennaio 2014 apposita domanda con relative autocertificazioni nella quale si deve dichiarare:
 1. nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita e codice fiscale del soggetto passivo di imposta, percentuale di possesso ed identificativi dell'immobile e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parente in linea retta di primo grado che la utilizza come abitazione principale;
 2. nominativo, codice fiscale e grado di parentela del comodatario, a cui il soggetto passivo d'imposta concede in uso gratuito l'immobile e relative pertinenze;
 3. Valore ISEE riferito al nucleo familiare del comodatario che utilizza l'unità abitativa e relative pertinenze, relativamente ai redditi dell'anno 2012, valida ad ottenere l'assimilazione all'abitazione principale;
 4. il termine di presentazione dell'istanza è perentorio, pena la decadenza dal beneficio per l'anno 2013;
- i contribuenti in possesso dei requisiti potranno, al momento del pagamento dell'ultima rata dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013, già tenere conto della beneficio richiesto;
- le autocertificazioni verranno esaminate dagli uffici competenti dell'Amministrazione Comunale che, in caso di dichiarazioni infedeli, applicheranno le sanzioni previste dalla legge;
- 4. di dare atto che l'adozione del presente provvedimento comporterà un minor gettito presunto a titolo di IMU per l'anno 2013 ed ai sensi dell'art. 2 bis comma 2, del D.L. 102/2013, convertito nella legge 124 del 28.10.2013, il competente ufficio tributi provvederà a chiedere il contributo per il minor gettito secondo le modalità che saranno stabilite con Decreto del Ministre dell'Interno;
- 5. di dare atto che la presente deliberazione ha natura regolamentare a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui "le province ed i comuni possono disciplinare con

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”;

6. di demandare al Responsabile del Servizio Tributi la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013;
7. con separata votazione avente il medesimo esito il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

INTERVENTI DELIBERA CONSILIARE N. 80 DEL 26.11.2013

Il Sindaco concede la parola al capo settore finanze-bilancio, Rag. Lia Droghetti.

Il Capo Settore finanze-bilancio relaziona in merito.

Il Consigliere Gardenghi Sono sempre contrario a questa tassa perché non mi va di pagare un affitto per stare in casa mia ad uno Stato inefficiente e sprecone.

Ritengo che vada comunque nella direzione giusta questa proposta di introdurre l'agevolazione, esenzione IMU per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado, anche in relazione alla mancata esenzione ICI di cui dirò alla fine, ma contesto in toto la subordinazione di questa agevolazione all'applicazione di un reddito ISEE non superiore a 15.000 euro. Perché se si deve rispettare questa soglia non so chi ne potrà usufruire. Sembra un po' tutto fumo negli occhi. Se è 15.000 euro tutti dovranno pagare questa odiosa tassa su una casa data in uso gratuito ai propri figli per aiutarli in momenti difficili magari pagando anche la bolletta.

Non sarebbe il caso di raddoppiare questa esenzione? O è un limite che viene posto dal governo? O è un limite che può fare il comune? Se questa cifra è determinata dal reddito di tutto il nucleo familiare, allora bisogna signor Sindaco alzare almeno il doppio questa soglia. Altrimenti nessuno ne usufruirà perché 15.000 euro sono una cifra veramente bassa.

Anche l'aspetto della sola compilazione dei modelli ISEE è laboriosa e dispendiosa per il cittadino infatti è necessario rivolgersi ai CAAF o da un commercialista, sicché in concreto il rischio è quello di risparmiare l'IMU e di andare comunque a pagare il consulente che ci ha compilato questo modello.

Ed ancora la richiesta di conoscere il patrimonio immobiliare investe problemi di ordine legale chiedendo l'ISEE. Tanto è vero che la riforma di questo istituto ISEE è in discussione già dal governo Monti proprio per ottenere la veridicità dei dati immobiliari dell'interessato, la consistenza e date di deposito dei conti correnti bancari e postali e titoli di stato, azioni, obbligazioni, depositi etc. Ma ancora il legislatore non ha emanato alcun provvedimento definitivo in questo senso, infatti il varo della nuova ISEE dovrebbe partire dal febbraio 2014 ma manca ancora il via libera da parte del Ministero dell'Economia e la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale. Perché adottarla se non ancora in essere? Sarebbe sufficiente far compilare un'autocertificazione, dichiarazione sostitutiva di notorietà che prevede per le false attestazioni mendaci l'applicazione di norme del codice penale in materia. Perché chiediamo ai cittadini di fare la dichiarazione ISEE quando possiamo usufruire di un'autocertificazione? In questa occasione vorrei ricordare il mancato riconoscimento di questo tipo di agevolazione da parte del Ministero delle Finanze che si oppose al riconoscimento degli effetti ICI, questa era la discussione con l'ex Sindaco, della agevolazione della prima casa nel 2008.

Concludo signor Sindaco, anche se non voterò a favore per i motivi sopra citati, chiedendo di fare in modo che questa agevolazione possa essere utilizzata dalla maggior parte dei nostri concittadini, magari anche per pareggiare a quell'ingiustizia da loro patita che ne furono incolpevolmente privati di quel vantaggio.

Assessore Sciannaca Buonasera. Giusto per chiarezza. La dichiarazione ISEE che si fa presso i CAAF che sono gli unici autorizzati a farla, è gratuita. Poi 15.000 vuol dire che se uno ha un reddito di 30.000 euro lordi con un carico di 2 figli attraverso un parametro che rende la dichiarazione equivalente, significa che si arriva a 12-13 mila euro quindi non è vero che nessuno riesce ad avere l'agevolazione. Si può dire che è bassa ma un bel po' di persone riescono ad avere l'agevolazione, soprattutto senza pagare nulla per la dichiarazione ISEE che si fa a cura del CAAF, pagata sicuramente dai contribuenti ma non dalla persona che la richiede.

Non è difficile da compilare perché viene richiesta dal tecnico della documentazione quindi è lui che compila e non la persona. Certo si fa una dichiarazione sulla base della situazione economica, ma non è difficile da compilare.

Il Consigliere Gardenghi Io veramente questa mattina ho avuto in mano un modulo ISEE e per me è difficilissimo da compilare perché richiede informazioni, mobiliari, immobiliari, conti correnti etc. E la maggior parte di queste seconde case sono abitate da dei ragazzi, figli dei proprietari

della prima casa, molte volte sono single e hanno dei redditi che sicuramente superano i 15.000 euro perché altrimenti ... Io non riesco a capire perché dobbiamo comunque stare a discutere per pagare una tassa sulla nostra casa, è una cosa che è nostra, pagata, strapagata, fatta con sacrifici e noi dobbiamo stare qui a discutere che dobbiamo pagare più o meno una tassa per stare in casa nostra, per stare nel nostro negozio, per lavorare la nostra terra. Ma stiamo scherzando? E quelli a Roma vivono con 20 macchine e noi qui stiamo

Il Sindaco Effettivamente queste sono questioni abbastanza impegnative da affrontare. Sicuramente in linea di principio avere una tassazione improntata sulla progressività del reddito sarebbe costituzionale e dovrebbe essere la linea principe da seguire. Purtroppo la maggior tassa in Italia è una tassa proporzionale che è l'IVA figuriamoci se partiamo da lì dove arriviamo. Tuttavia noi la legge dobbiamo rispettarla. Abbiamo dei parametri abbastanza stretti, siamo riusciti ad avere questa possibilità di integrare un'agevolazione di cui abbiamo già parlato anni fa e mi sembrava fossimo tutti d'accordo, per questo abbiamo fatto presto ad inserirla come possibilità perché ci sembra giusto parificare la prima casa anche ai comodatari che siano in linea diretta con il proprietario e così, con il limite che dicevamo, applicheremo questa norma, così come spiegato dall'assessore Sciannaca. Facciamo fare un'ulteriore integrazione da parte della ragioniera.

Il Capo settore Finanze-Bilancio Il fatto di prevedere un indicatore della situazione economica equivalente ISEE è previsto dal decreto, cioè diceva che il comune doveva stabilire questo indicatore perché poi c'è una copertura fino ad un certo limite. Lo stato ce la "coprirà" ma non ha messo a disposizione cifre all'infinito, ha messo una quota ma probabilmente ci chiederà delle certificazioni per cui 15.000 euro sono stati concordati a livello comunale. Ci si è sentiti per vedere di fare una cosa nel territorio più o meno uguale. Già quando noi come Vigarano abbiamo proposto 15.000 euro ci siamo sentiti dire: è alto, perché come diceva l'assessore Sciannaca facendo un calcolo di una famiglia sono agevolazioni date a chi ha necessità. Giusto o non giusto, è nato da questo principio l'importo ISEE.



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio

Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: Tributi
Proposta N° 2013/11

Oggetto: ASSIMILAZIONE IMU ANNO 2013 - MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELIBERA
N. 52 DEL 19 DICEMBRE 2012

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

☒ Favorevole ☐ Contrario

.....
.....

Li, 21/11/2013

Il Responsabile del Servizio

CROCE CRISTINA



DELIBERAZIONE N° 80 DEL 26.11.13



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio

Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: Tributi
Proposta N° 2013/11

Oggetto: ASSIMILAZIONE IMU ANNO 2013 - MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELIBERA
N. 52 DEL 19 DICEMBRE 2012

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

☒ Favorevole ☐ Contrario

.....
.....

Li, 21/11/2013

Il Capo Settore
DROGHETTI LIA

DELIBERAZIONE N° 80 DEL 26.11.13



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio

Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: Tributi
Proposta N° 2013/11

Oggetto: ASSIMILAZIONE IMU ANNO 2013 - MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELIBERA
N. 52 DEL 19 DICEMBRE 2012

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

☒ Favorevole ☐ Contrario

.....
.....

Li, 21/11/2013

Il Capo Settore

DROGHETTI LIA

DELIBERAZIONE N°80..... DEL 26.11.13.....

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to PARON BARBARA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.
(art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)

Addì

29 NOV. 2013

Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA

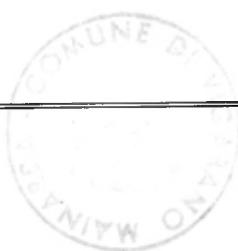
Il Capo Settore Segreteria
F.to FERRANTE MARCO

Copia conforme all'originale

Addì

29 NOV. 2013

Il Capo Settore Segreteria
MARCO FERRANTE



ATTESTAZIONE

la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 29 NOV. 2013 come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

ESECUTIVITÀ

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì, _____

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE